

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

L'impresa Cultura Arborea Soc. Coop., con sede legale in Sirolo (AN), Via della Repubblica, Codice Fiscale E Partita IVA 02774000422 in appresso per brevità denominata "APPALTATORE"

E

L'impresa Linea Verde Soc. Coop. Agricola For.le, con sede legale in Rotella (AP), Contrada Ascensione, Codice Fiscale E Partita IVA 02211760448 in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE", ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

Che Cultura Arborea Soc. Coop., è assuntrice da parte dell'Agenzia per l'Innovazione del Settore Agroalimentare e della Pesca – MARCHE AGRICOLTURA PESCA del servizio di **Abbattimento piante infestate da Anoplophora Glabripennis, carico, trasporto legname infestato e gestione conferimenti di legname infestato e di legname "specificato" nel centro di raccolta temporanea ubicato in zona delimitata della Provincia di Fermo, ai sensi della Decisione di Esecuzione (EU)2015/893 della Commissione** per l'importo di € 39.900,00 compresi oneri per la sicurezza;

- che l'APPALTATORE ha previsto:
 2. che tutte le lavorazioni possano essere subappaltate nel limite massimo del 49% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice dei Contratti;
- che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne una quota ad idonea Impresa;
- che l'impresa Linea Verde Soc. Coop. si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di parte del servizio di **Abbattimento piante infestate da Anoplophora Glabripennis, carico, trasporto legname infestato e gestione conferimenti di legname infestato e di legname "specificato" nel centro di raccolta temporanea ubicato in zona delimitata della Provincia di Fermo, ai sensi della Decisione di Esecuzione (EU)2015/893 della Commissione** per un importo presunto pari a € 19.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, rientrante nei limiti consentiti dalla legge;
- di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Ascoli al n. 02211760448.
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti

tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;

- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi.

di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

Il servizio oggetto del presente Contratto di subappalto riguarda l'esecuzione di una quota dei servizi indicati in premessa e meglio descritti appresso.

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal SUBAPPALTATORE all'APPALTATORE e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione del servizio dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della

commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa la SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 4 - PAGAMENTI

I pagamenti verranno erogati previa presentazione di regolare fattura elettronica e il pagamento avverrà mediante BB 60/90 GG. D.F.F.M.;

il SUBAPPALTATORE dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

ART. 5 - RITENUTE A GARANZIA

Visto il non cospicuo ammontare dell'importo lavori, in occasione del pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, l'APPALTATORE non effettuerà alcuna trattenuta.

ART. 6 - CAUZIONE

Visto il non cospicuo ammontare dell'importo lavori, non sono previste cauzioni di sorta.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno

fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute con accredito dei controvalori nel c/c n. come da dichiarazione allegata, con esonero di responsabilità dell'APPALTATORE e con espresso avvertimento che ogni revoca di autorizzazione dovrà essere a quest'ultima comunicata immediatamente a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed avrà efficacia dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come responsabile del servizio da eseguire il Sig. Maurizi Antonio che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori, o sostituito da idonea figura professionale da comunicare tempestivamente.

ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione del servizio da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà contemporaneamente a quella generale disposta dall'ENTE APPALTANTE all'APPALTATORE ed il relativo verbale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione a mezzo Racc. A.R. con almeno 10 giorni di anticipo, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

ART. 12 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza

dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 14 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 15 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dalla legge 19.03.1990, n° 55 e successive modificazioni, con particolare riguardo a quanto stabilito all'art. 18 nel testo attualmente vigente;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, n° 575, così come modificati dall'art. 3 della legge 19.03.1990 n° 55;
- c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei

contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;

d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

e) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali sinistri;

f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

g) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;

h) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.

i) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;

l) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

m) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;

n) a provvedere all'attuazione sotto la propria ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;

o) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;

p) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;

q) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;

r) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;

s) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;

t) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

ART. 16 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE - prima dell'inizio dei lavori - a norma del d. lgs. 81/08 - il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dalla APPALTATORE. Parimenti il SUBAPPALTATORE deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'APPALTATORE compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Geom. Giancarlo Dignani.

ART. 17 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 18 - DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso. Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal

programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;

c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

ART. 21 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Macerata.

ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

Art. 25 – RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL SUBAPPALTATORE (D.L. 83/12 convertito in Legge 134/12)
Ai sensi della legge 134/2012 circa la responsabilità solidale del SUBAPPALTATORE, lo stesso è tenuto a produrre all'APPALTATORE, l'asseverazione prodotta dallo studio commerciale o da chi per lui, circa la regolarità dei versamenti fiscali, contributivi, assicurativi imposte e tasse e salari e stipendi al personale dipendente. In assenza di tale documentazione, il COMMITTENTE non può procedere al pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore.


Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvato, lo sottoscrivono.

Sirolo, lì 20/03/2023

L'APPALTATORE


CULTURA ARBOREA
Soc. Coop. Agr. For.
Via della Repubblica, 1
60029 Sirolo (AN)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02774000422
www.culturaarboorea.com
info@culturaarboorea.com


IL SUBAPPALTATORE


COOP. AGR. FOR. LINEA VERDE
Contrada Ascensione - 63030 Rosello (AN)
C.F. - P.IVA 02241760638
Pec: lineaverdecoop@pec.it
e-mail: lineaverdecoop@gmail.com

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché l'Acquirente tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Sirolo, lì 20/03/2023

IL SUBAPPALTATORE


COOP. AGR. FOR. LINEA VERDE
Contrada Ascensione - 63030 Rosello (AN)
C.F. - P.IVA 02241760638
Pec: lineaverdecoop@pec.it
e-mail: lineaverdecoop@gmail.com

Gestione dei rifiuti

- i rifiuti derivanti dalle attività del subappaltatore incaricato da APPALTATORE. S.r.l. (di seguito APPALTATORE) svolte nell'ambito dei cantieri temporanei dell'opera (materiale tolto d'opera, materiale di consumo utilizzato per lo svolgimento delle attività, rifiuti da costruzione e demolizioni, terre e rocce di scavo non riutilizzabili ai sensi della normativa vigente, imballaggi, rifiuti da attività di manutenzione macchinari ecc.), devono essere presi in carico dal subappaltatore e depositati all'interno del cantiere nelle aree predisposte nei limiti imposti dalla normativa vigente;
- è fatto assoluto divieto di smaltire qualsiasi rifiuto liquido nella rete fognaria del cantiere o lo spandimento al suolo, indipendentemente dal potere inquinante della sostanza o miscela che costituisce o ha contaminato il rifiuto stesso;

- i materiali e le sostanze di scarto (in particolare quelle aventi un significativo potere inquinante) devono essere, prima dell'allontanamento, stoccati nelle aree preventivamente individuate in fase di sopralluogo congiunto precedente all'inizio delle lavorazioni, o comunque esclusivamente nelle aree indicate da APPALTATORE.: tali aree dovranno essere preferibilmente al coperto, dotate di bacini di contenimento (in caso di sostanza liquida) e in luoghi dove non ci sia movimento di mezzi/attrezzature, onde evitare urti che potrebbero causare lo spandimento delle sostanze/materiali ed eventuale contaminazione degli scarichi per dilavamento delle superfici oggetto di sversamento;
- è fatto divieto al subappaltatore di depositare i materiali di risulta in zone non precedentemente concordate o abbandonare anche solo temporaneamente gli stessi in zone nascoste o non sorvegliate;
- i rifiuti assimilabili agli urbani (residui di pasti, bicchieri di plastica, imballi in carta e plastica, ecc.) devono essere conferiti negli appositi contenitori nelle aree concordate con APPALTATORE.;
- i rifiuti liquidi devono essere posti dal subappaltatore in appositi ed adeguati contenitori integri e muniti di coperchio. I contenitori dovranno essere etichettati con le indicazioni di pericolo della sostanza di scarto in essi contenuta;
- eventuali rifiuti pericolosi infiammabili (scarti di oli, vernici, ecc.) non devono essere depositati in vicinanza di fonti di calore o in aree dove si svolgono lavorazioni a caldo;
- dovrà essere evitato da parte del subappaltatore lo stoccaggio di rifiuti in aree esposte al dilavamento, privilegiando aree coperte, con particolare riferimento ai rifiuti che possono rilasciare sostanze pericolose (es. materiale inerte contaminato da sostanze pericolose, contenitori contaminati, ecc.); nel caso non sia possibile lo stoccaggio in area interna o esterna dotata di tettoia, le sostanze e i materiali dovranno essere depositati su area pavimentata o comunque resa impermeabile dall'apposizione di teli. I materiali e le sostanze dovranno essere completamente coperti mediante teloni impermeabili che ne impediscano il dilavamento in caso di pioggia;
- il trasporto dei rifiuti prodotti dall'attività del subappaltatore al di fuori dell'area di cantiere dovrà essere effettuato sotto la responsabilità del subappaltatore, o direttamente (se in possesso dei necessari titoli abilitativi) o tramite soggetto terzo da esso incaricato e autorizzato alla raccolta e trasporto dei rifiuti; eventuali modalità diverse da quelle sopra descritte potranno essere adottate unicamente previo accordo e con il coordinamento di APPALTATORE. Dietro richiesta, il subappaltatore dovrà fornire a APPALTATORE. copia della quarta copia del formulario attestante la corretta gestione del rifiuto;
- il tempo di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal subappaltatore deve avere una durata strettamente necessaria all'organizzazione della raccolta dei rifiuti da parte del soggetto incaricato;
- in caso di sversamento di rifiuto pericoloso liquido al suolo, il referente del subappaltatore deve immediatamente avvertire il Preposto di APPALTATORE. che si attiverà per intraprendere le procedure necessarie.

Gestione delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose

Le sostanze o le miscele chimiche utilizzate in attività effettuate dal subappaltatore (oli e solventi, miscele cementizie, disarmanti, vernici etc.) devono essere gestiti dallo stesso subappaltatore secondo prassi che prevengano l'inquinamento del suolo e degli scarichi; in particolare:

- Le miscele e le sostanze chimiche utilizzate durante le attività devono essere stoccati nelle aree preventivamente individuate in fase di sopralluogo congiunto, precedente all'inizio delle lavorazioni, o comunque esclusivamente nelle aree indicate dal Responsabile di cantiere di APPALTATORE: tali aree dovranno essere preferibilmente coperte, dotate di bacini di contenimento e in luoghi dove non ci sia movimento di mezzi/attrezzature, onde evitare urti che potrebbero causare lo spandimento delle sostanze/materiali ed eventuale contaminazione degli scarichi per dilavamento delle superfici oggetto di sversamento;
- È fatto divieto al personale operativo del subappaltatore di depositare i prodotti chimici in zone non precedentemente concordate o abbandonare anche solo temporaneamente gli stessi in zone nascoste o non sorvegliate;
- È vietato altresì il rilascio di qualsiasi preparato o sostanza chimica all'interno della rete fognaria o sul suolo;

- Le miscele e i preparati chimici utilizzati devono essere conservati dal subappaltatore in adeguati contenitori integri muniti di coperchio; i contenitori dovranno essere etichettati con le indicazioni di pericolo relativi alla sostanza;
- Gli operativi del subappaltatore dovranno possibilmente evitare i travasi di sostanza da un contenitore all'altro, e comunque in caso di necessità effettuare l'operazione su adeguati bacini di contenimento in zone non prossime alla rete fognaria e su superficie pavimentata. Il contenitore in cui viene travasata la sostanza/miscela dovrà recare la medesima etichettatura del contenitore originario;
- Le sostanze infiammabili (oli, vernici, solventi, etc.) non devono essere stoccati in vicinanza di fonti di calore o in aree dove si svolgono lavorazioni a caldo;
- Dovrà essere evitato, da parte del subappaltatore, lo stoccaggio delle sostanze e delle miscele chimiche in aree esposte al dilavamento, privilegiando aree coperte; nel caso non sia possibile lo stoccaggio in area esterna dotata di tettoia, le sostanze e miscele durante lo svolgimento delle attività operative dovranno essere depositati su area pavimentata o comunque resa impermeabile dall'apposizione di appositi teli. I contenitori dovranno essere coperti mediante teloni impermeabili che ne impediscano il dilavamento in caso di pioggia;
- In caso di imballaggi contaminati da sostanze o miscele chimiche e non riutilizzabili, la loro gestione deve essere effettuata secondo le modalità indicate al paragrafo precedente;
- Il personale operativo dovrà essere dotato di adeguati dispositivi assorbenti da utilizzare in caso di sversamento di sostanza sul suolo;
- In caso di **sversamento accidentale di sostanza pericolosa liquida al suolo** (oli, sostanze chimiche, etc.) dovuto a rotture delle apparecchiature/contenitori, o a errati travasi, gli operatori sono tenuti a seguire le istruzioni di utilizzo dei prodotti assorbenti in dotazione e le seguenti indicazioni:
 - ✓ attivarsi immediatamente per contenere gli effetti prodotti dall'accadimento;
 - ✓ fermare se possibile la fuoriuscita di liquido e, ove l'emergenza avvenga durante le operazioni di movimentazione, trasportare l'attrezzatura o contenitore da cui fuoriesce il liquido nelle aree adibite allo stoccaggio;
 - ✓ immediatamente subito dopo aver rilevato lo sversamento, al fine di contenerne gli effetti devono essere prontamente utilizzati i materiali assorbenti;
 - ✓ coprire l'intera macchia con i tamponi o altro materiale assorbente ed attendere qualche istante che si espleti la funzione assorbente;
 - ✓ successivamente al contenimento e assorbimento del liquido, è necessario provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali assorbenti come rifiuto pericoloso, secondo le consuete procedure in uso per questo genere di rifiuto;
 - ✓ dare immediata comunicazione a Responsabile di cantiere che valuterà l'efficacia dell'intervento e l'eventuale danno provocato dallo sversamento.

Stoccaggio dei materiali

- Dovrà essere evitato da parte del subappaltatore lo stoccaggio di materiali con potere inquinante in aree esposte al dilavamento, privilegiando aree coperte, con particolare riferimento ai materiali che possono rilasciare sostanze pericolose; nel caso non sia possibile lo stoccaggio in aree dotate di tettoia, i materiali dovranno essere depositati su area pavimentata o comunque resa impermeabile dall'apposizione di teli. I materiali dovranno essere completamente coperti mediante teloni impermeabili che ne impediscano il dilavamento in caso di pioggia;
- in caso di stoccaggio di materiale polverulento e presenza di forte vento, lo stesso materiale dovrà essere coperto da teloni per evitare la dispersione di polveri.

Rumore

Ove si preveda di svolgere lavorazioni particolarmente rumorose (es. demolizioni o scavi) per cui si possa superare i limiti acustici di zona, il subappaltatore dovrà preventivamente richiedere all'Amministrazione

Comunale provvedimento di deroga ai sensi dei Regolamenti locali vigenti e fornire copia del suddetto provvedimento alla APPALTATORE;

In ogni caso, è fatto divieto di produzione di emissioni acustiche ingiustificate con particolare riferimento ai mezzi e veicoli in transito nelle aree del cantiere (uso improprio del segnalatore acustico, pressione prolungata del pedale dell'acceleratore, ecc.).

Emergenze di carattere ambientale

Ove il subappaltatore causi o rilevi l'accadimento di un evento incidentale, che possa causare un impatto ambientale significativo (sversamento di sostanze chimiche pericolose, principio di incendio con possibilità di propagazione in aree esterne, produzioni di emissioni acustiche al di fuori della norma, ecc.), deve attivarsi attraverso l'utilizzo dei presidi presenti presso l'immobile affinché:

- sia immediatamente neutralizzata la fonte di potenziale inquinamento (assorbimento/neutralizzazione della sostanza chimica sversata, spegnimento principio di incendio, ecc.);
- siano seguite le istruzioni del Committente affinché vi sia collaborazione per la messa in sicurezza temporanea, operativa e/o permanente della fonte di potenziale inquinamento;
- vi sia collaborazione per lo svolgimento degli approfondimenti successivi all'evento finalizzati all'analisi delle cause dell'incidente ambientale e l'adozione di eventuali azioni correttive volte all'evitare il ripetersi dell'evento.

IL SUBAPPALTATORE

COOP. AGR. FOR. LINEAVERDE
Contrada Ascensione - 63030 Rosello (Sp)
C.F. - P.IVA 02241750478
Pec: lineaverdecoop@pec.it
mail: lineaverdecoop@gmail.com

